

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE “VALLI CUPE”

TRA

La **Regione Calabria**, in persona del Dirigente Aramini Giovanni, domiciliato ai fini del presente atto in Catanzaro, Località Germaneto (Cittadella Regionale),

E

Il sindacodel **Comune di Sersale**, soggetto **Capofila dell'Associazione dei Comuni Sersale, Cerva e Zagarise**, domiciliato per la carica in Sersale alla via.....

PREMESSO CHE:

la L.R.n.41 del 27/12/2016, che ha istituito la Riserva Naturale Regionale Valli Cupe;
la L.R.n.45 del 25/11/2019 che ha individuato l'associazione ambientalista “Legambiente Calabria” quale soggetto gestore al posto del Comune di Sersale;
l'art 81 della L.R. n. 22 del 15 maggio 2023 “Norme in materia di Aree Protette e sistema regionale della Biodiversità” al comma 3 stabilisce che “Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, nelle riserve regionali nelle quali l'ente di gestione non è un soggetto pubblico, gli enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta, possono comunicare alla Regione Calabria la volontà di gestire l'area protetta in forma singola, ove vi sia un solo ente pubblico interessato o sia delegato a fare comunicazione in forma singola dagli altri enti, o in forma associata o consorzio di enti. A tal fine l'ente locale presenta un progetto operativo nonché economico finanziario al dipartimento regionale competente in materia di ambiente, il quale autorizza o meno la gestione”. (...) Ove nel termine di sei mesi gli enti territoriali interessati non hanno proposto la volontà di gestione, rimane confermata la gestione in corso”
con decreto 19898 del 21/12/2023 è stata affidata la gestione della Riserva Regionale Valli Cupe, istituita con L.R. 41/2016, all'Associazione dei Comuni di Sersale, Cerva e Zagarise, con decorrenza 01/01/2024;

VISTE

la “Legge quadro sulle aree naturali protette” n. 394 del 6 dicembre 1991 e successive modifiche e integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 13 dicembre 1991;
la L. R. n. 22 del 15 maggio 2023 “Norme in materia di Aree Protette e sistema regionale della Biodiversità”;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Calabria, Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, Settore 3 *Parchi e Aree Protette* ed il soggetto gestore della *Riserva naturale regionale Valli Cupe*, costituito dall'associazione dei Comuni di Sersale, Cerva e Zagarise;

Articolo 2

(Attribuzioni ed impegni del soggetto gestore)

1. Il soggetto gestore:
 - a) mette in atto strategie finalizzate alla tutela e alla valorizzazione della Riserva Naturale Regionale Valli Cupe, secondo le finalità fissate dalla Legge regionale n. 41/2016;
 - b) propone, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 22/2023, al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente il regolamento della riserva, che sarà adottato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato Tecnico-scientifico,

- c) esercita le funzioni di controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla normativa sulle aree protette, dal piano e dal regolamento e coordina l'attività di sorveglianza della Riserva;
2. Il soggetto gestore, in particolare, è tenuto a contribuire a:
- a) salvaguardare e migliorare i caratteri di naturalità degli habitat e delle specie attraverso un'attenta gestione delle risorse terrestri e idriche, al fine di conservare e valorizzare gli ecosistemi presenti;
 - b) tutelare le specifiche connotazioni vegetazionali e gli specifici caratteri geomorfologici dei corpi costituenti l'area protetta;
 - c) conservare il patrimonio forestale, anche attraverso il miglioramento dei boschi esistenti e la ricostituzione di quelli degradati;
 - d) salvaguardare i biotopi, le formazioni geologiche e geomorfologiche e le risorse paleontologiche che presentano rilevante valore storico, scientifico e culturale;
 - e) difendere la flora, la fauna, le associazioni vegetali e forestali, valorizzare il paesaggio naturale e il paesaggio antropizzato tradizionale, i valori scenici e panoramici, gli equilibri ecologici e il patrimonio genetico, anche al fine di migliorare la funzione produttiva e sociale dell'area protetta;
 - f) disciplinare il corretto uso del territorio e la conoscenza della natura favorendo l'educazione ambientale dei cittadini e migliorando le condizioni di vita attraverso la costruzione di infrastrutture, compatibilmente con le risorse e gli strumenti finanziari disponibili, al fine di rendere maggiormente fruibile l'area protetta;
 - g) incentivare le attività economiche ed imprenditoriali, in armonia con gli obiettivi di tutela e conservazione della riserva
 - h) salvaguardare e valorizzare il sistema di beni e le opere di carattere storico che connotano i diversi ambiti territoriali costituenti la riserva riqualificando le situazioni di degrado ambientale e paesaggistico;
 - i) valorizzare e tutelare usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali;
 - j) promuovere iniziative volte a ridurre i fabbisogni energetici e a promuovere un uso razionale dell'energia anche attraverso l'utilizzo di sistemi energetici provenienti da fonti rinnovabili compatibili con il sistema naturalistico e paesaggistico, nonché aderendo e promuovendo la realizzazione di *comunità energetiche sostenibili*;
 - k) promuovere la conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare anche al fine di predisporre misure di salvaguardia dell'ecosistema
 - l) promuovere pratiche colturali eco- compatibili e tecniche agro-forestali che favoriscono la tutela della biodiversità e il mantenimento degli habitat naturali;
 - m) ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi tipici del territorio;
 - n) sostenere e promuovere la fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi e le esigenze ecologiche di habitat e specie presenti e secondo i principi della sostenibilità ambientale.
3. Il soggetto gestore si impegna a trasmettere unitamente ai documenti di bilancio di cui al successivo articolo 3, una relazione tecnica sull'attività prevista e sulla attività espletata;
4. Si impegna altresì a trasmettere ogni due anni al settore 3 Parchi e Aree Protette del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat presenti nel territorio di competenza;

5. Si impegna a realizzare e aggiornare una check list di specie di flora e fauna di interesse conservazionistico ed endemiche presenti nel territorio di competenza;
6. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti il soggetto gestore può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, e può accedere a contributi regionali, nazionali e comunitari;
7. Il Soggetto gestore è tenuto a garantire l'adempimento delle funzioni delegate nel rispetto delle disposizioni della L.R. 22/2023, nonché delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione;

Articolo 3 **(Adempimenti amministrativi e contabili del Soggetto Gestore)**

1. La Riserva Naturale Valli Cupe ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale. Il documento di programmazione ed il bilancio di previsione dell'Ente di gestione sono presentati al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferiscono. Per il solo anno 2024 il bilancio di previsione dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Il rendiconto generale deve essere presentato al Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione sulla gestione.
3. L'acquisizione di beni e servizi da parte del soggetto gestore, per importi superiori a cinquecento euro, deve avvenire esclusivamente con procedure di evidenza pubblica (esempio pubblicazione specifico avviso sul sito della riserva) coinvolgendo un congruo numero di operatori, mentre per importi inferiori a cinquecento euro deve essere, comunque, dimostrata la ragionevolezza dei costi sostenuti attraverso acquisizione di preventivi o specifiche indagini di mercato.

Articolo 4 **(Rapporti con gli Enti locali)**

1. Il soggetto gestore, in coerenza con la visione strategica della Regione, garantisce il coinvolgimento nella gestione della Riserva, dei soggetti espressione della società civile presenti sul territorio nonché della *Consulta provinciale degli studenti* e del *Consiglio degli studenti universitari*.

Art. 5 **(Competenze ed impegni della Regione)**

1. La Regione esercita la necessaria azione di indirizzo, coordinamento nei confronti del soggetto gestore.
2. In particolare, la Regione:
 - a) collabora con il soggetto gestore per l'attuazione delle attività di tutela e conservazione e al monitoraggio della riserva;
 - b) procede, di concerto con il soggetto gestore, alla redazione ed approvazione del Piano di assetto naturalistico e del regolamento
 - c) promuovere, in collaborazione con il soggetto gestore, studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali,
 - d) promuove, in collaborazione con il soggetto gestore, iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie, dei siti stessi;
3. La Regione si impegna a:

- a) comunicare ogni informazione utile ai fini della gestione dei siti, con particolare riferimento alla definizione delle procedure di monitoraggio per habitat e specie sulla base delle linee guida definite a livello ministeriale;
 - b) condividere procedure e metodi per le attività di monitoraggio, raccolta e archiviazione dei dati ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sui siti, sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie presenti, sugli obiettivi di tutela e sui risultati delle misure di conservazione;
 - c) assicurare ogni collaborazione utile per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.
4. La Regione sostiene le attività del soggetto gestore attraverso l'erogazione di un contributo annuale compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio regionale e previa verifica dei documenti contabili di cui all'art.3 della presente Convenzione. Nello specifico il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria effettua una verifica di tipo amministrativo-contabile riguardo sia alla coerenza delle voci di bilancio con le finalità di cui alla legge istitutiva della Riserva, sia contabile, con riguardo alla coerenza con le previsioni di spesa ed alla pertinenza delle spese medesime.

Articolo 6
(Durata)

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e avrà validità quinquennale e potrà essere rinnovata.

Articolo 7
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni contenute nella l. r. 22/2023 “ *Norme in materia di Aree Protette e sistema regionale della Biodiversità*”

Articolo 8
(Spese di registrazione)

1. Le eventuali spese di registrazione sono assunte dalla parte richiedente.

Catanzaro,

Per la Regione Calabria

Il Dirigente responsabile del Settore Parchi e Aree Naturali Protette

Per il soggetto gestore

Il Comune di Sersale